



IL NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

a cura di Luca Vannoni



DECRETO LEGGE 79/2021

IL GOVERNO DRAGHI HA APPROVATO UN DECRETO-LEGGE CHE INTRODUCE MISURE URGENTI IN MATERIA DI **ASSEGNO TEMPORANEO** PER FIGLI MINORI.

NELLE MORE DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGA RELATIVA ALL'ASSEGNO UNICO FAMILIARE, IL NUOVO DECRETO INTRODUCE **MISURE IMMEDIATAMENTE APPLICABILI, DI DURATA TEMPORANEA**, VOLTE A SOSTENERE LA GENITORIALITÀ PER IL PERIODO: LUGLIO – DICEMBRE 2021.

«ASSEGNO PONTE»

I CHIARIMENTI INPS

L'INPS, CON IL MESSAGGIO N. 2371 DEL 22 GIUGNO 2021, HA FORNITO I PRIMI CHIARIMENTI CIRCA L'ATTUAZIONE DELLA MISURA "ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI", INTRODOTTA DAL DECRETO-LEGGE N. 79/2021.

DISPOSIZIONI A CONFRONTO

D.L. 79/2021

- ASSEGNI «PONTE»
- SOLO FIGLI MINORI
- IN BASE ALL'ISEE (MAX 50.000)
- INCREMENTA IL VALORE DEGLI ATTUALI ANF

LEGGE 46/2021

- E' UNA LEGGE «DELEGA» (COME TALE NECESSITA DI UNO O PIÙ DECRETI ATTUATIVI)
- INTRODUCE L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
- DAL 2022
- ESTESO AI FIGLI FINO A 21 ANNI
- IN BASE ALL'ISEE

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E ASSEGNO «PONTE»

- INIZIALMENTE LA RIFORMA DELL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE DOVEVA PARTIRE DA LUGLIO 2021, NELL'AMBITO DEL C.D. FAMILY ACT. MA POI, A CAUSA DEI RITARDI DEI DECRETI ATTUATIVI ED ALLA PROBLEMATICHE SULLE RISORSE DISPONIBILI, SI È DECISO DI RINVIARLA AL 2022
- DAL 1° LUGLIO 2021 E FINO AL 31 DICEMBRE 2021, VIENE ISTITUITO UN ASSEGNO TEMPORANEO, DETTO ANCHE "ASSEGNO PONTE" DESTINATO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI CHE NON ABBIANO DIRITTO AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE GIÀ IN ESSERE.
- LA MISURA PONTE VALE 6 MESI. POI DAL 2022, CON LA RIFORMA FISCALE, DIVENTA STRUTTURALE E UNIVERSALE.
- PER ORA VENGONO COINVOLTI ORA I NUCLEI DI DISOCCUPATI, INCAPIENTI E AUTONOMI SIN QUI ESCLUSI DAGLI ASSEGNI PREDISPOSTI PER I NUCLEI FAMILIARI (ANF)
- I PERCETTORI DI ANF CONTINUERANNO A PERCEPIRLI CON MAGGIORAZIONI

DISPOSIZIONI D.L. 8.06.2021 N.79

ART. 1. ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

ART. 2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

ART. 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA

ART. 4. COMPATIBILITÀ

ART. 5. MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

ART. 6. RIFINANZIAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

ART. 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DEI LIMITI DI SPESA RELATIVI AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

ART. 8. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 9. ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO I - INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE ISEE E DETERMINAZIONE DEI CORRISPONDENTI IMPORTI MENSILI DELL'ASSEGNO TEMPORANEO PER CIASCUN FIGLIO MINORE, IN RELAZIONE AL NUMERO DEI FIGLI MINORI

ART. 1. ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

L'ASSEGNO PONTE SPETTA SOLO ALLE FAMIGLIE CHE **NON DISPONGONO DEI** REQUISITI PER ACCEDERE AGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE GIÀ IN VIGORE.

GLI ANF, INVECE, CONTINUERANNO AD ESSERE CORRISPOSTI ALLE FAMIGLIE DI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI.

PER ORA VENGONO QUINDI COINVOLTI I NUCLEI DI DISOCCUPATI, INCAPIENTI E AUTONOMI SIN QUI ESCLUSI DAGLI ASSEGNI PREDISPOSTI PER I NUCLEI FAMILIARI.

I REQUISITI EVIDENZIATI NELLE SLIDE SEGUENTI SONO DA SODDISFARE «CONGIUNTAMENTE»

1. A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2021 E FINO AL 31 DICEMBRE 2021, AI NUCLEI FAMILIARI CHE NON ABBIANO DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1988, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1988, N. 153, È RICONOSCIUTO UN ASSEGNO TEMPORANEO SU BASE MENSILE, A CONDIZIONE CHE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PER TUTTA LA DURATA DEL BENEFICIO, SIANO IN POSSESSO **CONGIUNTAMENTE** DEI SEGUENTI REQUISITI:

ART. 1. ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

REQUISITI SOGGETTIVI ED ECONOMICI DA SODDISFARE IN MODO «CUMULATIVO»

- CITTADINI ITALIANI O UE
- FAMILIARI DI CITTADINI UE CON DIRITTO DI SOGGIORNO
- EXTRA-COMUNITARI CON PDS UE SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
- PDS PER MOTIVI LAVORO O RICERCA CON DURATA ALMENO 6 MESI

A) CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ACCESSO, CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO, IL RICHIEDENTE L'ASSEGNO DEVE **CUMULATIVAMENTE:**

1) ESSERE CITTADINO ITALIANO O DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, O SUO FAMILIARE, TITOLARE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO O DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE, OVVERO ESSERE CITTADINO DI UNO STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO O DI RICERCA DI DURATA ALMENO SEMESTRALE;

ART. 1. ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

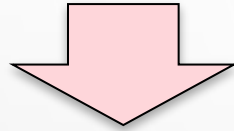
REQUISITI SOGGETTIVI ED ECONOMICI
(1,2,3,4) DA VALUTARE IN MODO
«**CUMULATIVO**»

- PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO IN ITALIA
 - DOMICILIATO E RESIDENTE IN ITALIA. AI SENSI DELL'ART.43 DEL CODICE CIVILE ?
 - ESSERE RESIDENTE IN ITALIA DA ALMENO 2 ANNI
- OVVERO
- TITOLARE DI CONTRATTO DI LAVORO A TI O TD ALMENO DI 6 MESI

A) CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ACCESSO, CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO, IL RICHIEDENTE L'ASSEGNO DEVE **CUMULATIVAMENTE**:

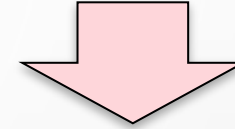
- 1) OMISSIS.....
- 2) ESSERE SOGGETTO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO IN ITALIA;
- 3) ESSERE DOMICILIATO E RESIDENTE IN ITALIA E AVERE I FIGLI A CARICO SINO AL COMPIMENTO DEL DICIOTTESIMO ANNO D'ETÀ;
- 4) ESSERE RESIDENTE IN ITALIA DA ALMENO DUE ANNI, ANCHE NON CONTINUATIVI, **OVVERO** ESSERE TITOLARE DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO O A TEMPO DETERMINATO DI DURATA ALMENO SEMESTRALE;

Art. 43 codice civile



Domicilio

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi



Residenza

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale

ART. 1. ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

CONGIUNTAMENTE AI
REQUISITI SUB A) BISOGNA
VARE UN ISEE AL DI SOTTO
DI UNA CERTA SOGLIA,
INDIVIDUATA AL
SUCCESSIVO ART. 2

1. A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2021 E FINO AL 31 DICEMBRE 2021, AI NUCLEI FAMILIARI CHE NON ABBIANO DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1988, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1988, N. 153, È RICONOSCIUTO UN ASSEGNO TEMPORANEO SU BASE MENSILE, A CONDIZIONE CHE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PER TUTTA LA DURATA DEL BENEFICIO, SIANO IN POSSESSO **CONGIUNTAMENTE** DEI SEGUENTI REQUISITI:

OMISSIS.....

B) CON RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE ECONOMICA, IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE DEVE ESSERE IN POSSESSO DI UN INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 2013, N. 159, IN CORSO DI VALIDITÀ, CALCOLATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL MEDESIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 2013, N. 159.

VALUTAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI

Quindi vanno valutati:

- «Congiuntamente»: i requisiti sub a) e b)
- «Cumulativamente»: i requisiti sub a) nn.1, 2, 3, 4
- «Disgiuntamente»: il requisito sub 4) della lettera a), in presenza della locuzione («ovvero»)

ART. 2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

L'ASSEGNO VIENE **CORRISPOSTO PER CIASCUN FIGLIO MINORE IN BASE AL NUMERO DEI FIGLI** STESSI E ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA ATTESTATA DALL'ISEE. GLI IMPORTI DIMINUISCONO AL CRESCERE DEL LIVELLO DELL'ISEE SE NEL NUCLEO SONO PRESENTI PIÙ DI DUE FIGLI, L'IMPORTO UNITARIO PER CIASCUN FIGLIO MINORE VIENE MAGGIORATO DEL 30% E PER CIASCUN FIGLIO MINORE CON DISABILITÀ, INOLTRE, GLI IMPORTI SONO MAGGIORATI DI 50 EURO. IL BENEFICIO CESSA SE ISEE È > 50.000 EURO (ALLEGATO 1).

1. L'ASSEGNO A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 È DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA DI CUI **ALL'ALLEGATO 1** AL PRESENTE DECRETO, LA QUALE INDIVIDUA LE SOGLIE ISEE E I CORRISPONDENTI IMPORTI MENSILI DELL'ASSEGNO TEMPORANEO PER CIASCUN FIGLIO MINORE, IN RELAZIONE AL NUMERO DEI FIGLI MINORI.
2. GLI IMPORTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 SONO MAGGIORATI DI **50 EURO** PER CIASCUN FIGLIO MINORE CON DISABILITÀ.
3. IL BENEFICIO DI CUI AI COMMI 1 E 2 E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 3, È RICONOSCIUTO DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (INPS) NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI 1.580 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2021. L'INPS PROVVEDE AL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA ANCHE IN VIA PROSPETTICA E COMUNICA I RISULTATI DI TALE ATTIVITÀ AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. AGLI ONERI DERIVANTI DAL PRIMO PERIODO, PARI A 1.580 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2021, SI PROVVEDE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8.

(Articolo 2)

Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
		fino			
		a	7.000,00	167,5	217,8
da	7.000,01	a	7.100,00	166,4	216,4
da	7.100,01	a	7.200,00	165,4	215,0
da	7.200,01	a	7.300,00	164,3	213,7
da	7.300,01	a	7.400,00	163,3	212,3
da	7.400,01	a	7.500,00	162,3	210,9
da	7.500,01	a	7.600,00	161,3	209,6
da	7.600,01	a	7.700,00	160,2	208,2
da	7.700,01	a	7.800,00	159,2	206,9
da	7.800,01	a	7.900,00	158,1	205,5
da	7.900,01	a	8.000,00	157,0	204,1
da	8.000,01	a	8.100,00	156,0	202,8
da	8.100,01	a	8.200,00	154,9	201,4
da	8.200,01	a	8.300,00	153,9	200,1
da	8.300,01	a	8.400,00	152,8	198,7
da	8.400,01	a	8.500,00	151,8	197,3

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	48.900,01	a	49.000,00	30,0	40,0
da	49.000,01	a	49.100,00	30,0	40,0
da	49.100,01	a	49.200,00	30,0	40,0
da	49.200,01	a	49.300,00	30,0	40,0
da	49.300,01	a	49.400,00	30,0	40,0
da	49.400,01	a	49.500,00	30,0	40,0
da	49.500,01	a	49.600,00	30,0	40,0
da	49.600,01	a	49.700,00	30,0	40,0
da	49.700,01	a	49.800,00	30,0	40,0
da	49.800,01	a	49.900,00	30,0	40,0
da	49.900,01	a	50.000,00	30,0	40,0
da	50.000,01			0,0	0,0

COME FARE IL CALCOLO ISEE

IL CALCOLO DELL'ISEE SI OTTIENE DALL'ISE (IL REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE PIÙ IL 20% DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE) DIVISO IL PARAMETRO DELLA SCALA DI EQUIVALENZA.

IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, I PARAMETRI AUMENTANO DI VALORE (E QUINDI L'ISEE DIMINUISCE).

FORMULA COMPLETA:

ISEE= ISE { REDDITO + [(PATRIMONIO MOBILIARE + PATRIMONIO IMMOBILIARE) × 0,20] } / PARAMETRO DELLA SCALA DI EQUIVALENZA

LA SCALA DI EQUIVALENZA STABILISCE I PARAMETRI CHE SERVONO A EFFETTUARE I CALCOLI, IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE:

1 MEMBRO = 1,00

2 MEMBRI = 1,57

3 MEMBRI = 2,04

4 MEMBRI = 2,46

5 MEMBRI = 2,58

OLTRE 5 = IL PARAMETRO AUMENTA DI 0,35 PER OGNI ULTERIORE MEMBRO DEL NUCLEO FAMILIARE DAL SESTO IN POI;

SE NEL NUCLEO FAMILIARE SONO PRESENTI MEMBRI CON DISABILITÀ, SI AGGIUNGE UN VALORE DI 0,5.

COME FARE IL CALCOLO ISEE

CI SONO INOLTRE **DIVERSE MAGGIORAZIONI CHE È POSSIBILE APPLICARE IN SITUAZIONI SPECIFICHE:**

- 0,2 PUNTI NEL CASO IN CUI IL NUCLEO FAMILIARE ABBIA TRE FIGLI;
- 0,3 PUNTI NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE ENTRAMBI I GENITORI, O L'UNICO PRESENTE, ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ DI LAVORO O DI IMPRESA PER ALMENO SEI MESI RISPETTO ALL'ANNO PER IL QUALE SONO DICHIARATI I REDDITI;
- 0,35 PUNTI NEL CASO IN CUI IL NUCLEO FAMILIARE ABBIA ALMENO CINQUE FIGLI;
- 0,3 PUNTI NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA GENITORE SOLO NON LAVORATORE E FIGLI MINORENNI;
- 0,2 PUNTI NEL CASO IN CUI IL NUCLEO FAMILIARE ABBIA FIGLI MINORENNI;
- 0,3 PUNTI NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE CI SIA ALMENO UN FIGLIO CON MENO DI TRE ANNI;
- 1 PUNTO SE NEL NUCLEO FAMILIARE È PRESENTE UN MEMBRO RICOVERATO IN STRUTTURE PER DISABILI.

ART. 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA

PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA:

1) IN MODALITÀ
TELEMATICA

2) TRAMITE PATRONATO

AP DECORRE DALLA DATA
DELLA DOMANDA

DOMANDE ENTRO IL 30.09:
DECORRENZA AP LUGLIO

1. LA DOMANDA È PRESENTATA IN MODALITÀ TELEMATICA ALL'INPS OVVERO PRESSO GLI ISTITUTI DI PATRONATO DI CUI ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE DALL'INPS ENTRO IL 30 GIUGNO 2021. RESTA FERMA LA DECORRENZA DELLA MISURA DAL MESE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA STESSA. PER LE DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021, SONO CORRISPOSTE LE MENSILITÀ ARRETRATE A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2021.

ART. 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA

EROGAZIONE:

1) ACCREDITO BANCARIO IBAN

2) BONIFICO DOMICILIATO

IN CASO DI AFFIDO CONGIUNTO:
50% X CIASCUN GENITORE.

AFFIDO = SENSO ESTENSIVO O SI
RIFERISCE SOLO ALL'AFFIDAMENTO.

COME PER GLI ANF, L'AP NON
COSTITUISCE REDDITO (E NON È
SOGGETTO A CONTRIBUTI).

1. OMISSIS

2. L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO AVVIENE MEDIANTE ACCREDITO SU IBAN DEL RICHIEDENTE OVVERO MEDIANTE BONIFICO DOMICILIATO, SALVO QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 4, COMMA 3, DEL PRESENTE DECRETO IN CASO DI NUCLEI FAMILIARI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA. IN CASO DI AFFIDO CONDIVISO DEI MINORI, L'ASSEGNO PUÒ ESSERE ACCREDITATO IN MISURA PARI AL 50 PER CENTO SULL'IBAN DI CIASCUN GENITORE.

3. L'ASSEGNO NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917.

ART. 4. COMPATIBILITÀ

COMPATIBILITÀ CON IL RDC

1. IL BENEFICIO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 È COMPATIBILE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA DI CUI AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26, SECONDO QUANTO PREVISTO DAI COMMI 3 E 4, E CON LA FRUIZIONE DI EVENTUALI ALTRE MISURE IN DENARO A FAVORE DEI FIGLI A CARICO EROGATE DALLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DAGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ, NELLE MORE DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 1° APRILE 2021, N. 46, CON LE MISURE INDICATE ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERE A) E B), DELLA MEDESIMA LEGGE N. 46 DEL 2021, CON ESCLUSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1988, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1988, N. 153.

2. IN CASO DI VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IN CORSO DI FRUIZIONE DELL'ASSEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 159 DEL 2013, AGGIORNATA, È PRESENTATA ENTRO DUE MESI DALLA DATA DELLA VARIAZIONE. DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DSU AGGIORNATA, LA PRESTAZIONE DECADE D'UFFICIO, OVVERO È ADEGUATA NEL CASO IN CUI I NUCLEI FAMILIARI ABBIANO PRESENTATO CONTESTUALMENTE UNA NUOVA DOMANDA DI ASSEGNO TEMPORANEO.

ART. 4. COMPATIBILITÀ

COMPATIBILITÀ CON
IL RDC

CORRESPONSIONE
CONGIUNTA:

RDC + AP

3. PER I NUCLEI FAMILIARI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA, L'INPS CORRISPONDE D'UFFICIO, A VALERE SUL LIMITE DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, L'ASSEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 CONGIUNTAMENTE AD ESSO E CON LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA, FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO SPETTANTE IN CIASCUNA MENSILITÀ AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE COMMA. IL BENEFICIO COMPLESSIVO È DETERMINATO SOTTRAENDO DALL'IMPORTO TEORICO SPETTANTE LA QUOTA DI REDDITO DI CITTADINANZA RELATIVA AI FIGLI MINORI CHE FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE CALCOLATA SULLA BASE DELLA SCALA DI EQUIVALENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE N. 4 DEL 2019.

4. PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B), N. 4), DEL DECRETO-LEGGE N. 4 DEL 2019, L'ASSEGNO TEMPORANEO NON SI COMPUTA NEI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 6, DEL MEDESIMO DECRETO-LEGGE.

ART. 5. MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

RINFORZO PER I «VECCHI»
ANF

- AUMENTO DI € 37,5 PER CIASCUN FIGLIO (NUCLEI FINO A 2 FIGLI)
- AUMENTO DI € 55 PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI

L'AUMENTO VALE DA LUGLIO 2021 FINO A DICEMBRE 2021.
POI SI PASSA ALL'ASSEGNO UNIVERSALE

1. A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2021 E FINO AL 31 DICEMBRE 2021, CON RIFERIMENTO AGLI IMPORTI MENSILI IN VIGORE, SUPERIORI A ZERO E PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO, RELATIVI ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1988, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1988, N. 153, È RICONOSCIUTA UNA MAGGIORAZIONE DI EURO 37,5 PER CIASCUN FIGLIO, PER I NUCLEI FAMILIARI FINO A DUE FIGLI, E DI EURO 55 PER CIASCUN FIGLIO, PER I NUCLEI FAMILIARI DI ALMENO TRE FIGLI.

2. AGLI ONERI DERIVANTI DAL COMMA. 1, VALUTATI IN 1.390 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2021, SI PROVVEDE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8.

ART. 6. RIFINANZIAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

AUMENTATE LE RISORSE
ECONOMICHE AI CAF
PER SOPPERIRE AL
VEROSIMILE AUMENTO
DELLE DOMANDE DI
CALCOLO ISEE

1. IN CONSIDERAZIONE DELL'INCREMENTO DEI VOLUMI DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE AI FINI DEL CALCOLO DELL'ISEE, CONNESSO ANCHE AL BENEFICIO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, NONCHÉ, PIÙ IN GENERALE, AL RIORDINO DELLE MISURE A SOSTEGNO DEI FIGLI A CARICO ATTRAVERSO L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PREVISTO DALLA LEGGE 1° APRILE 2021, N. 46, PER L'ANNO 2021 LO STANZIAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 479, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, È INCREMENTATO DI 30 MILIONI DI EURO. AGLI ONERI DERIVANTI DAL PRIMO PERIODO, PARI A 30 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2021, SI PROVVEDE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8.

ART. 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DEI LIMITI DI SPESA RELATIVI AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE

1. ALL'ARTICOLO 8, COMMA 13, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69, IL SECONDO PERIODO È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: «AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL COMPLESSIVO LIMITE DI SPESA DI CUI AL PRIMO PERIODO DEL PRESENTE COMMA È IN OGNI CASO RESO DISPONIBILE L'IMPORTO DI 707,4 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2021 DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 13, DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 176, IL QUALE È TRASFERITO ALL'INPS E, QUALORA DOVESSERO VERIFICARSI LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ULTIMO PERIODO DEL COMMA 12, ATTRIBUITO DALL'INPS MEDESIMO, PREVIA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PER L'INTEGRAZIONE DEGLI SPECIFICI LIMITI DI SPESA DI CUI AL PRIMO PERIODO DEL PRESENTE COMMA IN RAGIONE DELLE RISULTANZE DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO AI FINI DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA.».

ART. 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DEI LIMITI DI SPESA RELATIVI AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

SEGUE:

NORME IN MATERIA DI
CASSA INTEGRAZIONE

2. A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL TERZO PERIODO DELL'ARTICOLO 8, COMMA 13, DEL CITATO DECRETO-LEGGE N. 41 DEL 2021 E IN COERENZA CON LE FINALITÀ IVI INDICATE, IL COMPLESSIVO LIMITE DI SPESA PER L'ANNO 2021 RELATIVO AI TRATTAMENTI CISOA DI CUI AL PRIMO PERIODO DEL MEDESIMO ARTICOLO 8, COMMA 13, È RIDOTTO DI 300 MILIONI DI EURO ED È CORRISPONDENTEMENTE INCREMENTATO IL COMPLESSIVO LIMITE DI SPESA PER L'ANNO 2021 RELATIVO AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DI CUI ALLO STESSO PRIMO PERIODO DEL PREDETTO ARTICOLO 8, COMMA 13.

3. LA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO, ANCHE IN VIA PROSPETTICA, DEI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 13, PRIMO PERIODO, DEL PREDETTO DECRETO-LEGGE N. 41 DEL 2021 È EFFETTUATA, SULLA BASE DEL MONITORAGGIO PREVISTO, IN BASE A QUANTO EFFETTIVAMENTE FRUITO DAI DATORI DI LAVORO AUTORIZZATI AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER L'ANNO 2021, INDIVIDUANDO LA QUOTA DELLE ORE AUTORIZZABILI, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2021 DELLA QUOTA DELLE ORE FRUITE RISPETTO ALLE ORE AUTORIZZATE DI INTEGRAZIONE SALARIALE RELATIVE ALL'ANNO 2020.

ART. 8. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. AGLI ONERI DERIVANTI DAGLI ARTICOLI 2 E 6, PARI A 1.610 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2021 E AGLI ONERI DERIVANTI DALL'ARTICOLO 5 VALUTATI IN 1.390 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2021, SI PROVVEDE MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE PER 3.000 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2021, DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 339, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

ART. 9. ENTRATA IN VIGORE

IN REALTÀ GLI EFFETTI
CONCRETI DECORRONO
DA LUGLIO 2021

1. IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2022 (AUU)

LEGGE DELEGA N.46/2021

ART. 1. OGGETTO DELLA DELEGA E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI

UNO O PIÙ DECRETI
LEGISLATIVI

ENTRO 12 MESI DAL 21
APRILE 2021 (QUINDI
ENTRO IL 21.04.2022)

1. AL FINE DI FAVORIRE LA NATALITÀ, DI SOSTENERE LA GENITORIALITÀ E DI PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE FEMMINILE, IL GOVERNO È DELEGATO AD ADOTTARE, **ENTRO DODICI MESI** DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO CON DELEGA PER LA FAMIGLIA, DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SENTITA LA CONFERENZA UNIFICATA DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, **UNO O PIÙ DECRETI LEGISLATIVI** VOLTI A RIORDINARE, SEMPLIFICARE E POTENZIARE, ANCHE IN VIA PROGRESSIVA, LE MISURE A SOSTEGNO DEI FIGLI A CARICO ATTRAVERSO L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE.

COMPATIBILITÀ TRA FATTISPECIE «VECCHIE» E NUOVE

- 01.07.2021 – 31.12.2021: COESISTENZA TRA ANF + AP
- DAL 1° GENNAIO 2022: SOLO AUU

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA TRA ANF E AUU

- NON RISULTA ESSERCI UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, PER CHI BENEFICIAVA DELL' ANF RISPETTO ALLA MISURA DEL NUOVO AUU 2022, CHE PREVEDA CHE L'IMPORTO DI QUEST'ULTIMO NON POSSA ESSERE INFERIORE AL «VECCHIO» ANF.
- LA QUESTIONE È ALL'ATTENZIONE DELLA POLITICA.

ART. 1. OGGETTO DELLA DELEGA E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI

VALE PER OGNI FIGLIO A CARICO (CRITERI FISCALI). VEDI SLIDE SUCCESSIVA)

SI BASERÀ SEMPRE SULL'ISEE

PER ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI L'AUU PUÒ ESSERE COMPUTATO IN MODO DIFFERENTE

2. OLTRE AI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, I DECRETI LEGISLATIVI DI CUI AL COMMA 1 OSSERVANO I SEGUENTI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI:

A) L'ACCESSO ALL'ASSEGNO DI CUI AL COMMA 1 È ASSICURATO PER OGNI FIGLIO A CARICO CON CRITERI DI UNIVERSALITÀ E PROGRESSIVITÀ, NEI LIMITI STABILITI DALLA PRESENTE LEGGE;

B) L'AMMONTARE DELL'ASSEGNO DI CUI AL COMMA 1 È MODULATO SULLA BASE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE, COME INDIVIDUATA ATTRAVERSO L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) O SUE COMPONENTI, TENENDO CONTO DELL'ETÀ DEI FIGLI A CARICO E DEI POSSIBILI EFFETTI DI DISINCENTIVO AL LAVORO PER IL SECONDO PERCETTORE DI REDDITO NEL NUCLEO FAMILIARE;

C) AI FINI DELL'ACCESSO E PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DIVERSE DALL'ASSEGNO DI CUI AL COMMA 1, IL COMPUTO DI QUEST'ULTIMO PUÒ ESSERE DIFFERENZIATO NELL'AMBITO DELL'ISEE FINO AL SUO EVENTUALE AZZERAMENTO;

ART. 12, COMMA 2, TUIR

CONDIZIONE IN CAPO AI FIGLI PER ESSERE CONSIDERATI A CARICO

2. LE DETRAZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 1-BIS SPETTANO A CONDIZIONE CHE LE PERSONE ALLE QUALI SI RIFERISCONO POSSIEDANO UN REDDITO COMPLESSIVO, COMPUTANDO ANCHE LE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA ENTI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI E MISSIONI, NONCHÉ QUELLE CORRISPOSTE DALLA SANTA SEDE, DAGLI ENTI GESTITI DIRETTAMENTE DA ESSA E DAGLI ENTI CENTRALI DELLA CHIESA CATTOLICA, NON SUPERIORE A **2.840,51 EURO**, AL LORDO DEGLI ONERI DEDUCIBILI. PER I FIGLI DI ETÀ NON SUPERIORE A VENTIQUATTRO ANNI IL LIMITE DI REDDITO COMPLESSIVO DI CUI AL PRIMO PERIODO È ELEVATO A **4.000 EURO**. (*)

(*) DISPOSIZIONE INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

**ART. 1. OGGETTO DELLA DELEGA E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
GENERALI**

COMPATIBILE CON RDC	2. OLTRE AI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, I
EROGAZIONE	DECRETI LEGISLATIVI DI CUI AL COMMA 1 OSSERVANO I SEGUENTI PRINCIPI E
CONGIUNTA CON IL RDC	CRITERI DIRETTIVI GENERALI:

OMISSIS

D) L'ASSEGNO DI CUI AL COMMA 1 È PIENAMENTE COMPATIBILE CON LA FRUIZIONE DEL **REDDITO DI CITTADINANZA**, DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26, ED È CORRISPOSTO CONGIUNTAMENTE AD ESSO CON LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA. NELLA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO SI TIENE EVENTUALMENTE CONTO DELLA QUOTA DEL BENEFICIO ECONOMICO DEL REDDITO DI CITTADINANZA ATTRIBUIBILE AI COMPONENTI DI MINORE ETÀ PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE, SULLA BASE DI PARAMETRI DELLA SCALA DI EQUIVALENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE N. 4 DEL 2019;

ART. 1. OGGETTO DELLA DELEGA E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI

COMPATIBILE CON ALTRE
PRESTAZIONI SOCIALI /
ASSISTENZIALI

E' RIPARTITO TRA I
CONIUGI, SALVO LE
«SOLITE» ECCEZIONI

2. OLTRE AI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, I DECRETI LEGISLATIVI DI CUI AL COMMA 1 OSSERVANO I SEGUENTI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI:

OMISSIS

E) L'ASSEGNO DI CUI AL COMMA 1 **NON È CONSIDERATO** PER LA RICHIESTA E PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, DEI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI ALTRI BENEFICI E PRESTAZIONI SOCIALI PREVISTI DA ALTRE NORME IN FAVORE DEI FIGLI CON DISABILITÀ. LE BORSE DI LAVORO VOLTE ALL'INCLUSIONE O ALL'AVVICINAMENTO IN ATTIVITÀ LAVORATIVE DI PERSONE CON DISABILITÀ NON SONO CONSIDERATE AI FINI DELL'ACCESSO ALL'ASSEGNO E PER IL CALCOLO DI ESSO;

F) L'ASSEGNO DI CUI AL COMMA 1 È RIPARTITO IN PARI MISURA TRA I GENITORI OVVERO, IN LORO ASSENZA, È ASSEGNATO A CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE. IN CASO DI SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA O DI ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, L'ASSEGNO SPETTA, IN MANCANZA DI ACCORDO, AL GENITORE AFFIDATARIO. NEL CASO DI AFFIDAMENTO CONGIUNTO O CONDIVISO L'ASSEGNO, IN MANCANZA DI ACCORDO, È RIPARTITO IN PARI MISURA TRA I GENITORI;

ART. 1. OGGETTO DELLA DELEGA E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI

PREVISTE 2 OPZIONI PER IL RICONOSCIMENTO:

1) CREDITO D'IMPOSTA

2) EROGAZIONE MENSILE IN DENARO

COMPATIBILE CON ALTRE MISURE A FAVORE DI FIGLI A CARICO

2. OLTRE AI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, I DECRETI LEGISLATIVI DI CUI AL COMMA 1 OSSERVANO I SEGUENTI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI:

OMISSIS

G) L'ASSEGNO DI CUI AL COMMA 1 È CONCESSO NELLA FORMA DI **CREDITO D'IMPOSTA** OVVERO DI **EROGAZIONE MENSILE** DI UNA SOMMA IN DENARO;

H) L'ASSEGNO DI CUI AL COMMA 1 È **PIENAMENTE COMPATIBILE** CON LA FRUIZIONE DI EVENTUALI ALTRE MISURE IN DENARO A FAVORE DEI FIGLI A CARICO EROGATE DALLE REGIONI, DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DAGLI ENTI LOCALI;

ART. 1. OGGETTO DELLA DELEGA E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI

ISTITUZIONE DI UN
ORGANISMO APERTO ALLE
ASSOCIAZIONI FAMILIARI
PER MONITORARE
L'IMPATTO

*2. OLTRE AI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, I
DECRETI LEGISLATIVI DI CUI AL COMMA 1 OSSERVANO I SEGUENTI PRINCIPI
E CRITERI DIRETTIVI GENERALI:*

OMISSIS.....

*1) È ISTITUITO UN ORGANISMO APERTO ALLA PARTECIPAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI FAMILIARI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, AL FINE DI
MONITORARE L'ATTUAZIONE E VERIFICARE L'IMPATTO DELL'ASSEGNO DI CUI
AL COMMA 1. DALL'ISTITUZIONE E DAL FUNZIONAMENTO DEL PREDETTO
ORGANISMO NON DEVONO DERIVARE NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA
FINANZA PUBBLICA. AI SUOI COMPONENTI NON SPETTANO COMPENSI,
GETTONI DI PRESENZA, RIMBORSI DI SPESE O ALTRI EMOLUMENTI
COMUNQUE DENOMINATI.*

ART. 1. OGGETTO DELLA DELEGA E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI

NORMA «ORIGINALE»
QUANTO POSITIVA.

NON CAPITA TUTTI I
GIORNI CHE LO STATO
AVVISI IL CITTADINO DI
UN POSSIBILE BENEFICIO

3. AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE DELLA NASCITA, L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE **INFORMA** LE FAMIGLIE SUL BENEFICIO PREVISTO DALLA PRESENTE LEGGE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA H), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124. ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PRESENTE COMMA SI PROVVEDE NELL'AMBITO DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DISPONIBILI A LEGISLAZIONE VIGENTE E, COMUNQUE, SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA.

ART. 2. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

DISTINZIONE TRA FIGLI MINORI
E MAGGIORENNI

SI CONSIDERA FIGLIO ANCHE
QUELLO ANCORA IN GREMBO
A MENO DI 2 MESI DALLA
NASCITA E FINO A 18 ANNI

MAGGIORAZIONE DELL'AUU
DAL 3° FIGLI IN POI.

*1. I DECRETI LEGISLATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SONO ADOTTATI
NEL RISPETTO DEI SEGUENTI PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI
SPECIFICI:*

*A) RICONOSCIMENTO DI UN ASSEGNO MENSILE PER CIASCUN
FIGLIO MINORENNE A CARICO. IL BENEFICIO DECORRE DAL
SETTIMO MESE DI GRAVIDANZA. PER I FIGLI SUCCESSIVI AL
SECONDO, L'IMPORTO DELL'ASSEGNO È **MAGGIORATO**;*

ART. 2. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

SEGUE: DISTINZIONE TRA FIGLI
MINORI E MAGGIORENNI

AI MAGGIORENNI FINO A 21
ANNI L'ASSEGNO SPETTA SE IL
FIGLIO O FREQUENTA UN
PERCORSO DI FORMAZIONE
SCOLASTICA O
PROFESSIONALE, UN
TIROCINIO O LAVORA CON
REDDITO LIMITATO

*1. I DECRETI LEGISLATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI
SEGUENTI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI:*

A) OMISSIS.....

*B) RICONOSCIMENTO DI UN ASSEGNO MENSILE, DI IMPORTO INFERIORE A QUELLO
RICONOSCIUTO PER I MINORENNI, PER CIASCUN FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO,
FINO AL COMPIMENTO DEL VENTUNESIMO ANNO DI ETÀ, CON POSSIBILITÀ DI
CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO DIRETTAMENTE AL FIGLIO, SU SUA RICHIESTA, AL
FINE DI FAVORIRNE L'AUTONOMIA. L'ASSEGNO È CONCESSO SOLO NEL CASO IN
CUI IL FIGLIO MAGGIORENNE FREQUENTI UN PERCORSO DI FORMAZIONE
SCOLASTICA O PROFESSIONALE, UN CORSO DI LAUREA, SVOLGA UN TIROCINIO
OVVERO UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA LIMITATA CON REDDITO COMPLESSIVO
INFERIORE A UN DETERMINATO IMPORTO ANNUALE, SIA REGISTRATO COME
DISOCCUPATO E IN CERCA DI LAVORO PRESSO UN CENTRO PER L'IMPIEGO O
UN'AGENZIA PER IL LAVORO O SVOLGA IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE;*

ART. 2. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

GIOVANI MADRI < 21
ANNI = ASSEGNO
MAGGIORATO

MAGGIORAZIONE
COMPRESA TRA 30 E 50%
SE IL FIGLIO È DISABILE

RICONOSCIMENTO ANCHE
DOPO 21 ANNI SE
DISABILE E ANCORA A
CARICO

1. I DECRETI LEGISLATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI
SEGUENTI PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI:

OMISSIS.....

C) RICONOSCIMENTO DI UN ASSEGNO MENSILE DI IMPORTO MAGGIORATO
RISPETTO AGLI IMPORTI DI CUI ALLA LETTERA A) A FAVORE DELLE MADRI DI ETÀ
INFERIORE A QUELLA INDICATA ALLA LETTERA B);

D) RICONOSCIMENTO DI UN ASSEGNO MENSILE DI IMPORTO MAGGIORATO
RISPETTO AGLI IMPORTI DI CUI ALLE LETTERE A) E B) IN MISURA NON INFERIORE AL
30 PER CENTO E NON SUPERIORE AL 50 PER CENTO PER CIASCUN FIGLIO CON
DISABILITÀ, CON MAGGIORAZIONE GRADUATA SECONDO LE CLASSIFICAZIONI
DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ; RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI CUI ALLA
LETTERA B), SENZA MAGGIORAZIONE, ANCHE DOPO IL COMPIMENTO DEL
VENTUNESIMO ANNO DI ETÀ, QUALORA IL FIGLIO CON DISABILITÀ RISULTI ANCORA
A CARICO;

ART. 2. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

MANTENIMENTO DELLE MISURE
E IMPORTI IN VIGORE PER
ALTRI FAMILIARI DIVERSI DAI
FIGLI

1. I DECRETI LEGISLATIVI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1 SONO ADOTTATI NEL
RISPETTO DEI SEGUENTI PRINCÌPI E
CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI:

OMISSIS.....
.....

E) MANTENIMENTO DELLE MISURE E
DEGLI IMPORTI IN VIGORE PER IL
CONIUGE A CARICO E PER GLI ALTRI
FAMILIARI A CARICO DIVERSI DA QUELLI
DI CUI ALLE LETTERE A) E B);

ART. 2. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

REQUISITI PERSONALI
(CITTADINANZA,
NAZIONALITÀ,
RESIDENZA,
DOMICILIO, ECC.) PER
DIRITTO ALL'ASSEGNO
CUMULATIVI

SIMILI A QUELLI PER
ASSEGNO «PONTE»
(VEDI SLIDE
PRECEDENTE)

1. I DECRETI LEGISLATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI SEGUENTI
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI:

OMISSIS.....

F) CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ACCESSO, CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO, IL
RICHIEDENTE L'ASSEGNO DEVE CUMULATIVAMENTE:

- 1) ESSERE CITTADINO ITALIANO O DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, O SUO
FAMILIARE, TITOLARE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO O DEL DIRITTO DI SOGGIORNO
PERMANENTE, OVVERO ESSERE CITTADINO DI UNO STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE
EUROPEA IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO
PERIODO O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO O DI RICERCA DI DURATA
ALMENO ANNUALE;
- 2) ESSERE SOGGETTO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO IN ITALIA;
- 3) ESSERE RESIDENTE E DOMICILIATO CON I FIGLI A CARICO IN ITALIA PER LA DURATA DEL
BENEFICIO;
- 4) ESSERE STATO O ESSERE RESIDENTE IN ITALIA PER ALMENO DUE ANNI, ANCHE NON
CONTINUATIVI, OVVERO ESSERE TITOLARE DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO O A TEMPO DETERMINATO DI DURATA ALMENO BIENNALE;

ART. 2. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

DEROGHE AI REQUISITI DI
CUI ALLA SLIDE
PRECEDENTE

1. I DECRETI LEGISLATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI SEGUENTI PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI:

G) A FRONTE DI COMPROVATE ESIGENZE CONNESSE A CASI PARTICOLARI E PER PERIODI DEFINITI, SU PROPOSTA DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI TERRITORIALI DEPUTATI ALLA TUTELA DELLA NATALITÀ, DELLA MATERNITÀ, DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, POSSONO ESSERE CONCESSE SPECIFICHE DEROGHE AI CRITERI PREVISTI ALLA LETTERA F) DA UNA COMMISSIONE NAZIONALE, ISTITUITA CON DECRETO DEL MINISTRO CON DELEGA PER LA FAMIGLIA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. DALL'ISTITUZIONE E DAL FUNZIONAMENTO DELLA PREDETTA COMMISSIONE NON DEVONO DERIVARE NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA. AI SUOI COMPONENTI NON SPETTANO COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, RIMBORSI DI SPESE O ALTRI EMOLUMENTI COMUNQUE DENOMINATI;

ART. 2. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

IL SUPERAMENTO O LA
SOPPRESSIONE
RIGUARDERÀ:

1) VARIE TIPOLOGIE DI
ASSEGNI DESTINATI ALLA
NATALITÀ

2) DETRAZIONI DI IMPOSTA



VEDI ART.3

*1. I DECRETI LEGISLATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SONO
ADOTTATI NEL RISPETTO DEI SEGUENTI PRINCÌPI E CRITERI
DIRETTIVI SPECIFICI:
OMISSIS.....*

*H) GRADUALE SUPERAMENTO O SOPPRESSIONE DI TUTTE LE
MISURE INDICATE ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERE A) E B).*

ART. 3. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

PER FINANZIARE L'AUU SI
UTILIZZERANNO;

- 1) RISORSE DI CUI ALLA LEGGE
DI BILANCIO 2020
- 2) RISPARMI DERIVANTI DALLA
SOPPRESSIONE (GRADUALE)
DELLE MISURE A LATO

E DI QUELLE DI CUI ALLA SLIDE
SUCCESSIVA



1. ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI DELEGA DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 SI
PROVVEDE NEI LIMITI DELLE RISORSE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 339, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, NONCHÉ
DELLE RISORSE RIVENIENTI:

A) DAL GRADUALE SUPERAMENTO O DALLA SOPPRESSIONE DELLE SEGUENTI MISURE:

- 1) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI, DI CUI
ALL'ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448;
- 2) ASSEGNO DI NATALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 2014, N. 190, ALL'ARTICOLO 23-QUATER, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO-
LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
17 DICEMBRE 2018, N. 136, E ALL'ARTICOLO 1, COMMA 340, DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2019, N. 160;
- 3) PREMIO ALLA NASCITA, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 353, DELLA LEGGE 11
DICEMBRE 2016, N. 232;
- 4) FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI
348 E 349, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232;.

ART. 3. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

SOPPRESSIONE DI
DETRAZIONI E ANF
PER FINANZIARE
L'AUU

1. ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI DELEGA DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 SI PROVVEDE NEI LIMITI DELLE RISORSE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 339, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, NONCHÉ DELLE RISORSE RIVENIENTI:

OMISSIS.....

B) DAL GRADUALE SUPERAMENTO O DALLA SOPPRESSIONE, NEL QUADRO DI UNA PIÙ AMPIA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE, DELLE SEGUENTI MISURE:

1) DETRAZIONI FISCALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 12, COMMI 1, LETTERA C), E 1-BIS, DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917;

2) ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1988, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1988, N. 153, NONCHÉ ASSEGNI FAMILIARI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE NORME CONCERNENTI GLI ASSEGNI FAMILIARI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 1955, N. 797.

ART. 3. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

QUALORA SI
DETERMINASSERO
MAGGIORI ONERI,
NON COMPENSATE
DALLE PRECEDENTI
RISORSE, PRIMA DI
PROCEDERE BISOGNA
TROVARE GLI
STANZIAMENTI

2. *ALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 SI
PROVVEDA NEI LIMITI DELLE RISORSE DI CUI AL COMMA 1 DEL PRESENTE
ARTICOLO. QUALORA UNO O PIÙ DECRETI LEGISLATIVI DETERMININO
NUOVI O MAGGIORI ONERI CHE NON TROVINO COMPENSAZIONE AL
PROPRIO INTERNO O MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL
COMMA 1, ESSI SONO ADOTTATI SOLO SUCCESSIVAMENTE O
CONTESTUALMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI CHE STANZINO LE OCCORRENTI RISORSE FINANZIARIE, IN
CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 17, COMMA 2, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196.*

INPS MESSAGGIO N. 2371 DEL 22 GIUGNO 2021

- **MISURA DELL'ASSEGNO TEMPORANEO**
- L'IMPORTO MENSILE DELL'ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE AL NUCLEO FAMILIARE È DETERMINATO SULLA BASE DELLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO-LEGGE N. 79/2021, CHE INDIVIDUA I LIVELLI DI ISEE E GLI IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE. IN PARTICOLARE, È PREVISTA:
- UNA SOGLIA MINIMA DI ISEE FINO A 7.000 EURO, FINO ALLA QUALE GLI IMPORTI SPETTANO IN MISURA PIENA, PARI A 167,5 EURO PER CIASCUN FIGLIO IN CASO DI NUCLEI CON UNO O DUE FIGLI, OVVERO A 217,8 EURO PER FIGLIO IN CASO DI NUCLEI PIÙ NUMEROSI;
UNA SOGLIA MASSIMA DI ISEE PARI A 50.000 EURO, OLTRE LA QUALE LA MISURA NON SPETTA.
- GLI IMPORTI SPETTANTI SONO MAGGIORATI DI 50 EURO PER CIASCUN FIGLIO MINORE DISABILE PRESENTE NEL NUCLEO.

INPS MESSAGGIO N. 2371 DEL 22 GIUGNO 2021

- **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
- LA DOMANDA DI ASSEGNO TEMPORANEO È PRESENTATA, DI NORMA DAL GENITORE RICHIEDENTE, ENTRO E NON OLTRE IL **31 DICEMBRE 2021**.

INPS MESSAGGIO N. 2371 DEL 22 GIUGNO 2021

- LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE INOLTRATA UNA SOLA VOLTA PER CIASCUN FIGLIO, ATTRAVERSO I SEGUENTI CANALI:
- **PORTALE WEB**, UTILIZZANDO L'APPOSITO SERVIZIO RAGGIUNGIBILE DIRETTAMENTE DALLA *HOME PAGE* DEL SITO WWW.INPS.IT, SE SI È IN POSSESSO DEL CODICE PIN RILASCIATO DALL'ISTITUTO ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020, OPPURE DI SPID DI LIVELLO 2 O SUPERIORE O UNA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA 3.0 (CIE), O UNA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS);
- **CONTACT CENTER INTEGRATO**, CHIAMANDO IL NUMERO VERDE 803.164 (GRATUITO DA RETE FISSA) O IL NUMERO 06 164.164 (DA RETE MOBILE A PAGAMENTO, IN BASE ALLA TARIFFA APPLICATA DAI DIVERSI GESTORI);
GLI ISTITUTI DI PATRONATO, UTILIZZANDO I SERVIZI OFFERTI GRATUITAMENTE DAGLI STESSI.
- DAL PROSSIMO 1° **LUGLIO** 2021 SARÀ DISPONIBILE *ON LINE* LA PROCEDURA TELEMATICA DEDICATA, TRAMITE LA QUALE I CITTADINI POTRANNO PRESENTARE LA DOMANDA PER LA NUOVA MISURA.

INPS MESSAGGIO N. 2371 DEL 22 GIUGNO 2021

- PER LE DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021, SARANNO CORRISPOSTE LE MENSILITÀ ARRETRATE A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2021. SUCCESSIVAMENTE AL 30 SETTEMBRE 2021, LA DECORRENZA DELLA MISURA CORRISPONDERÀ AL MESE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

INPS MESSAGGIO N. 2371 DEL 22 GIUGNO 2021

- **COMPATIBILITÀ DELL'ASSEGNO TEMPORANEO**
- L'ASSEGNO TEMPORANEO È COMPATIBILE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA E CON LA FRUIZIONE DI EVENTUALI ALTRE MISURE IN DENARO A FAVORE DEI FIGLI A CARICO EROGATE DALLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DAGLI ENTI LOCALI.
- NELLE MORE DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 46/2021, SONO INOLTRE COMPATIBILI CON L'ASSEGNO TEMPORANEO LE SEGUENTI MISURE:
- ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448;
- ASSEGNO DI NATALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ALL'ARTICOLO 23-QUATER, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136, E ALL'ARTICOLO 1, COMMA 340, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160;

INPS MESSAGGIO N. 2371 DEL 22 GIUGNO 2021

- **COMPATIBILITÀ DELL'ASSEGNO TEMPORANEO**
- NELLE MORE DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 46/2021, SONO INOLTRE COMPATIBILI CON L'ASSEGNO TEMPORANEO LE SEGUENTI MISURE:
- PREMIO ALLA NASCITA, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 353, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232;
- FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI 348 E 349, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232;
- DETRAZIONI FISCALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 12, COMMI 1, LETTERA C), E 1-BIS, DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917;

INPS MESSAGGIO N. 2371 DEL 22 GIUGNO 2021

- **COMPATIBILITÀ DELL'ASSEGNO TEMPORANEO**
- NELLE MORE DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 46/2021, SONO INOLTRE COMPATIBILI CON L'ASSEGNO TEMPORANEO LE SEGUENTI MISURE:
- ASSEGNI FAMILIARI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE NORME CONCERNENTI GLI ASSEGNI FAMILIARI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 1955, N. 797 (COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI, PICCOLI COLTIVATORI DIRETTI, PENSIONATI DI QUESTE GESTIONI ED I PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI LAVORATORI AUTONOMI).

INPS MESSAGGIO N. 2371 DEL 22 GIUGNO 2021

- **COMPATIBILITÀ DELL'ASSEGNO TEMPORANEO**
- RESTA ESCLUSA LA COMPATIBILITÀ CON L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO- LEGGE 13 MARZO 1988, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1988, N. 153, PER IL QUALE SI CONFERMANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI.
- PER I NUCLEI FAMILIARI CHE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO TEMPORANEO DOVESSERO RISULTARE **PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA, L'INPS CORRISPONDE D'UFFICIO L'ASSEGNO TEMPORANEO** CONGIUNTAMENTE A ESSO E CON LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA, FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO SPETTANTE IN CIASCUNA MENSILITÀ.